

Due interventi evitabili e un rischio di troppo

PRIME OSSERVAZIONI SULLA PRONUNCIA DELLA CONSULTA SULLA LEGGE 40

FERNANDO SANTOSUOSSO*



Le notizie finora giunte sulla decisione della Corte Costituzionale sui limiti di accoglimento del ricorso in tema di fecondazione assistita

non consentono ancora una valutazione esauriente della effettiva portata dell'intervento, che sarà quindi possibile solo sulla base della prossima motivazione. È tuttavia consentito fare alcune osservazioni sulla incidenza che tale sentenza determina su tre punti della legge n.40 del 2004.

Su due di questi punti non sembra che fosse necessaria una dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal momento che i relativi dubbi di correttezza della predetta legge potevano essere superati

mediante una mera interpretazione adeguatrice.

Il primo di essi è quello delle parole «unico e contemporaneo impianto» degli embrioni prodotti ai sensi dell'art.14, comma 2. Come ho più volte sostenuto nei miei precedenti scritti, la «contemporaneità» dell'impianto non risulta essere stata prevista in maniera estremamente rigorosa, tenuti presenti i principi generali della «gradualità» e delle minori «gravosità e invasività» per i destinatari delle tecniche, nonché delle

possibili sospensioni delle stesse tecniche per motivi di salute della donna. Si possono quindi tollerare più impianti degli embrioni legittimamente prodotti.

La seconda e più evidente possibilità di interpretazione adeguatrice riguarda (l'art.14, comma 3) il punto in cui,

secondo la Corte, non sarebbe previsto che il trasferimento degli embrioni deve sempre tener conto delle condizioni di salute della donna. In realtà, poiché questa norma stabilisce l'impossibilità del trasferimento in utero degli embrioni «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna», ne deriva che, permanendo o risorgendo questo impedimento, non può proprio verificarsi l'ipotesi di un «trasferimento da realizzare non appena possibile», prevista nel solo caso in cui sia certo il «non pregiudizio per la salute della donna».

Non resta che il terzo punto, quello relativo al numero degli embrioni e al momento della loro produzione. La Corte ha ritenuto illegittime le parole dell'art.14, comma 2 sul limite degli embrioni «non superiore a tre». In proposito va premesso che, dopo che l'impianto dei primi tre embrioni si sia dimostrato insufficiente alla fecondazione, è certamente consentito ripetere più volte dette operazioni con la produzione di altri embrioni, sia pure mediante successive stimolazioni

ovariche.

Con l'intervento operato dalla Corte, c'è il rischio di una deriva demolitoria. Che in forza degli intatti principi della legge

40 – come è già stato spiegato su queste colonne – non è affatto inevitabile, ma che s'inizierebbe se si rendesse davvero possibile produrre ogni volta e senza limiti un gran numero di embrioni, da congelare – ancora in spregio a limiti e divieti anti-far west fissati dalla legge – ai fini di ripetuti tentativi di fecondazione. Viene proprio da chiedersi come sia possibile prefigurare un simile esito. Da questo nuovo sistema (che non si capisce come possa essere definito da qualcuno «migliore per le donne») certamente deriverebbero infatti almeno due gravi conseguenze: a) crescerebbe, cioè, illimitatamente il numero degli embrioni crioconservati, dei quali pochi sarebbero utilizzati da quella coppia e molti quelli con destinazioni incerte ed esiziali per gli embrioni stessi, b) si renderebbero più facili, e addirittura quasi obbligate, delle libere operazioni di selezione dell'embrione più gradito per la fecondazione, aprendosi così una pericolosa deriva eugenetica, che l'art.13, comma 2, della legge giustamente proibisce. Non si può certo sostenere che questa legge sia perfetta, ma non sembra che i punti toccati dalla Corte rientrino fra quelli che meriterebbero un perfezionamento.

**Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale*